



SENT. 298/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59444 del registro di segreteria proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Lucia Petrachi (PTRLLC61B67F101N) - PEC: petrachi.lilialucia@ordavvle.legamail.it;

contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (PEC: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (PEC: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 411/2021, depositata in data 11.5.2021.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 24 settembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, omessa, con il consenso delle parti, la relazione da parte del magistrato relatore, uditi l'avv. Stefano Terra in sostituzione e per delega dell'avv. Lilia Lucia Petrachi per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare dell'Esercito Italiano, in quiescenza dall' 8.9.2016 e con un'anzianità al 31.12.1995 pari a 14 anni e 10 mesi, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice respingeva integralmente la domanda sul presupposto che il numero degli anni di servizio maturati dal ricorrente alla data del 31.12.

1995, appunto inferiore a quindici, non consentisse l'applicazione dell'aliquota richiesta (2,93%) né di quella del 2,44% anche in ragione di quanto espressamente affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021, non ravvisandosi alcuna sperequazione tra i pensionati a seconda dell'anzianità maturata al 31.12.1995.

2. Con atto d'appello ritualmente proposto, il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo *“violazione e falsa applicazione dell'art. 54 TU n. 1092/1973”*. A sostegno del gravame, infatti, ha invocato la giurisprudenza delle Sezioni riunite di cui alla sentenza n.12/2021, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove è stato affermato che anche ai militari che al 31.12.1995 hanno maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, spetta il ricalcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità. In tal senso, dunque, l'appellante rassegnava le conclusioni per la riforma della sentenza appellata.

3. Con memoria depositata in data 9.7.2024 si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale, richiamando, in primo luogo, la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti al fine di rilevare la correttezza del proprio operato. Nello specifico ha controdedotto al gravame evidenziando che il Supremo consesso contabile avrebbe definitivamente chiarito che l'aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, non può essere applicata in via generalizzata per tutti i militari, ma soltanto per il personale cessato dal servizio con un'anzianità compresa tra i quindici e i vent'anni. Tale pronuncia, secondo l'assunto difensivo, confermerebbe *“la correttezza dell'operato dell'Istituto che ha sempre valorizzato la quota della pensione*

mista tenendo conto dell'effettivo numero degli anni di servizio prestati sino al 31.12.1995". Ha poi opposto che soltanto con la successiva sentenza, la n. 12/2021, le Sezioni riunite hanno affermato l'ulteriore principio di diritto per cui "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

Ha pertanto concluso evidenziando che alla stregua di detta pronuncia il ricalcolo chiesto dall'appellante potrà al più essere effettuato solo nei limiti dell'applicazione del coefficiente del 2,44%.

4. In data 2.9.2024, l'avv. Petrachi ha depositato note di trattazione per l'odierna udienza contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e prodotto nella memoria di costituzione avversa e chiedendone il rigetto; si è riportato poi ai motivi di appello insistendo per il loro accoglimento. Il difensore, in data 18.9.2024 ha depositato un prospetto di liquidazione relativo ad arretrati pensionistici, in pagamento con la rata di febbraio 2023.

5. All'odierna udienza, l'avv. Stefano Terra, delegato dall'avv. Petrachi per l'appellante ha dichiarato che l'INPS, nelle more del giudizio, con la rata del mese di febbraio 2023 (come da documentazione già prodotta agli atti del giudizio) ha provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico ed al pagamento degli arretrati, sicché ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese. L'avv. Giannico per l'INPS ha oralmente aderito alla richiesta di cessazione della

materia del contendere.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Come evidenziato nelle premesse in fatto, il difensore dell'appellante comparso per delega dell'avv. Petrachi, quest'ultima munita anche della facoltà di rinunciare agli atti, come da procura in atti, ha chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessata materia del contendere e il legale dell'INPS ha oralmente aderito alla medesima.

Come sovente chiarito da questa Sezione in analoghe fattispecie (sentenze n. 671/2022, n.127/2023, n.49/2024), tale richiesta (cessazione della materia del contendere) è sussumibile nella fattispecie della rinuncia alla domanda *“il cui radicale effetto abdicativo investe sia l'ulteriore corso dell'azione, precludendolo per via della cessazione della materia del contendere, sia l'assetto provvisoriamente raggiunto con la pronuncia della sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto”*.

Ciò posto, la rinuncia all'azione *“a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte (Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021, sent. n. 33761 del 19/12/2019, sent. n. 23749 del 14/11/2011) che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi ...”*.

Ne consegue che *“la manifestazione dell'intenzione di rinunciare all'azione preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso (cfr. Cass. ord. n. 15712 del 4/6/2021 e sent. n. 2268 del 13/3/1999) ed impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere”,*

	6	SENT. 298/2024	
	quest'ultima costituendo <i>“il mero riflesso processuale del mutamento della</i>		
	<i>situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la</i>		
	<i>sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il</i>		
	<i>giudizio, travolgendo l'intero iter processuale e, con esso la pronuncia resa in</i>		
	<i>primo grado”</i> (ex multis II SEZ APP: n. 49/2024, n. 82/2024, n. 127/2023, n.		
	585/2022)		
	Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del		
	contendere.		
	Riguardo alle spese, l'esito del giudizio comporta l'integrale compensazione		
	delle stesse, ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando:		
	-dichiara cessata la materia del contendere;		
	-compensa integralmente le spese.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024		
	Il giudice estensore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 12 DICEMBRE 2024		
	p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

	7	SENT. 298/2024	
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di		
	detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 12 DICEMBRE 2024		
	p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	(Firmato digitalmente)		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli		
	altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 12 DICEMBRE 2024		
	P.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	(Firmato digitalmente)		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

